

Al. 1

20160 3638/059

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
Ing. Claudio LAMBERTI

Statuto dell'associazione

“Associazione per la divulgazione della figura del Paesaggista mediante

l'organizzazione dei Congressi Mondiali annuali di Architettura del

Paesaggio”

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita su iniziativa dell'AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, e del Comune di Torino, con regolare atto costitutivo, con sede in Via Corte d'Appello 16, 10122, in Torino, una associazione, denominata **“Associazione per la divulgazione della figura del Paesaggista mediante l'organizzazione dei Congressi Mondiali annuali di Architettura del Paesaggio”**.

La sede legale dell'Associazione è in via Corte d'Appello 16, 10122, in Torino.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio della Regione Piemonte.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha per finalità la divulgazione della figura del Paesaggista, nonché l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione del Congresso Mondiale di Architettura del Paesaggio - IFLA Torino 2016, ed ogni attività pertinente e connessa.

L'associazione è caratterizzata, secondo le vigenti disposizioni generali in materia, dalla democraticità della struttura, dalla gratuità delle cariche

associative e dall'obbligatorietà del bilancio. Può stipulare contratti secondo i moduli negoziali disciplinati dalle norme vigenti.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2017; potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, a seguito del conseguimento delle finalità previste, o di verificata impossibilità di raggiungimento ai sensi dell'art. 24.

Articolo 4 - Soci

Sono soci fondatori dell'associazione l'AIAPP e il Comune di Torino nella qualità dei loro attuali rappresentanti (e già individuati nei rispettivi atti deliberativi.).

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione, in qualità di soci, gli Enti pubblici, le società, gli enti privati e le persone fisiche secondo le modalità riportate nel Regolamento di cui all'art. 9 e versano una quota associativa annua, nella misura stabilita dall'assemblea.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o ripetuta dal socio in caso di recesso o esclusione.

Articolo 5 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere degli Organi Sociali;
- con l'eccezione di soci AIAPP e Comune di Torino, al pagamento delle quote associative nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o ripetuta dal socio in caso di recesso o esclusione.

Tutti i soci possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione purché in regola con il versamento della quota annua.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- 1) recesso previa comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente almeno 6 mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario. Il recesso non dà diritto alla restituzione dei contributi versati;
- 2) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- 3) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- 4) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il presidente

- c) il vice presidente
- d) il consiglio direttivo
- e) il revisore legale dei conti
- f) il comitato tecnico

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, purché in Piemonte.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o dal vice presidente, in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata all'unanimità

dagli intervenuti.

L'assemblea nomina il Consiglio Direttivo e, se necessario, due scrutatori.

Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'Assemblea può essere tenuta in audio/video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta, elettronica certificata, o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per

l'approvazione del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 10 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta

elettronica certificata o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio al suo interno nominerà il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed è formato da un massimo di 7 componenti (5 espressione dell'AIAPP, fra cui il Presidente, e 2 del Comune di Torino, fra cui il Vice Presidente).

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono essere nominati consiglieri anche gli amministratori degli enti locali soci fondatori.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati o siano assoggettati a misure di sicurezza o di prevenzione, e che non si trovino in alcune delle cause di incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, si provvederà alla loro sostituzione conformemente a quanto stabilito dall'art. 8.

Articolo 14 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza specifiche formalità.

Articolo 15 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 16 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 17 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza; il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 19 – Bilancio preventivo e consuntivo

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 20 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21 - Revisore legale

Il Revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea, tra gli iscritti nell'apposito registro; dura in carica tre esercizi.

Il Revisore legale dei conti controlla la gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione.

Il Revisore legale dei conti può assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti pubblici e privati ed associazioni o persone fisiche e giuridiche, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

L'AIAPP e il Comune di Torino non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa né a contribuire al funzionamento dell'associazione, né a

riparare eventuali perdite.

Articolo 23 – Comitato Tecnico

L'Assemblea nomina un Comitato Tecnico, composto da un numero pari di membri, non inferiore a quattro e non superiore a otto, che durano in carica tre anni, scelti tra i Soci Fondatori.

Il Comitato elegge, nel corso della prima seduta, il coordinatore. Alle sedute del Comitato può partecipare il segretario. Il Comitato è organo consultivo del Consiglio Direttivo, individua il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo, raccoglie le esigenze e proposte dei soci e vigila sulla validità tecnica delle attività dell'associazione. Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del coordinatore. La carica di componente del Comitato Tecnico è gratuita.

Articolo 24 - Scioglimento

1. L'associazione si scioglie:

- a) nel caso in cui non possa più perseguire le proprie finalità;
- b) per scadenza del termine;
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge

2. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

3. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, designa uno o più

liquidatori determinandone i poteri. I beni che residueranno esaurita la liquidazione saranno devoluti a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Pari Opportunità

Gli Organi dell'associazione perseguono l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, intento che deve essere tenuto presente a tutti i livelli e da parte di tutti gli attori nella gestione di qualsiasi attività.

Articolo 26- Obblighi d'informazione a favore dei soci

Il Consiglio direttivo fornisce ai soci ogni notizia utile al corretto svolgimento delle attività dell'ente, in conformità alle Leggi vigenti e al presente Statuto. Tutto ciò anche a semplice richiesta scritta da parte di ogni singolo socio.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre disposizioni in vigore in quanto applicabili.